



Regione Molise



**ARTIGIANCASSA**

Gruppo BNP PARIBAS

**DISPOSIZIONI OPERATIVE  
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO  
EX ART. 37 DELLA LEGGE 949/52**

**Edizione 2008**

## **PREMESSA**

Le presenti Disposizioni operative disciplinano la concessione di contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane e delle microimprese di tutti i settori produttivi.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalle presenti Disposizioni operative le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Le Banche hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

Gli interventi agevolativi sono alimentati da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

### **AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**

#### **1. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- 1) le imprese artigiane<sup>1</sup>, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 e successive modifiche o integrazioni;
- 2) le imprese operanti in tutti i settori produttivi in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa"<sup>1</sup> come disciplinata dal Decreto del MAP del 18.04.2005 (appendice n. 1) di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003).

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 2.

#### **2. Domanda d'ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi**

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 3

---

<sup>1</sup> Per brevità successivamente denominate "imprese".

(disponibile sul sito internet [www.artigiancassa.it](http://www.artigiancassa.it)); la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale dell'Artigiancassa – Ufficio Regionale per il Molise (Via Pietrunto, 16 – 86100 Campobasso) entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo<sup>2</sup>.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda deve essere utilizzata anche per l'autocertificazione:

- da parte delle imprese di cui al punto 1 del precedente paragrafo 1, dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- da parte delle imprese di cui al punto 2 del precedente paragrafo 1, dell'iscrizione al Registro delle imprese e del possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa".

Alla domanda deve essere allegata la copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa e la documentazione della spesa di investimento sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda medesima alla Banca.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore ad € 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero per le microimprese al Registro delle imprese corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

---

<sup>2</sup> V. paragrafo 10.

### 3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento dei fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate<sup>3</sup> svolte dall'impresa, ivi incluse le spese per lavori finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e all'installazione di impianti di risparmio energetico, comprese in queste spese quelle tecniche di progettazione;
- b) all'acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati aziendali; tale investimento è agevolabile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
- c) all'acquisizione di aziende o loro rami compresi nell'ammontare del finanziamento l'avviamento e le scorte;
- d) all'acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi<sup>4</sup>, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, posti al servizio di tutte le attività certificate<sup>3</sup> svolte dall'impresa;
- e) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e servizi alle imprese;
- f) all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- g) all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI, etc.);
- h) all'acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale;
- i) ad investimenti in innovazione come indicati in appendice n. 4<sup>5</sup>;
- j) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti<sup>6</sup>;
- k) alla trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine.

---

<sup>3</sup> Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

<sup>4</sup> Qualora dalla documentazione non si riveli che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della Banca.

<sup>5</sup> L'investimento in innovazione per l'acquisto di attrezzature e/o macchinari può riguardare solo beni nuovi.

<sup>6</sup> Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento:

- può riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola "de minimis"), la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per questi ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate ovvero nel caso di acquisto di fabbricati e/o dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisizione di aziende o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto. Alla documentazione deve essere allegata la documentazione comprovante i relativi pagamenti.

I suddetti pagamenti, comprensivi di I.V.A., sono comprovati da bonifico bancario, assegno bancario o circolare, cambiali, tratte o ricevute bancarie.

In deroga a quanto precede, per spese di natura occasionale e ciascuna di importo non superiore ad € 500,00, è ammesso il pagamento in contanti comprovato dall'apposizione di timbro e firma di avvenuto pagamento sulla relativa fattura.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale<sup>7</sup> attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

---

<sup>7</sup> La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività certificate svolte dall'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate svolte dall'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività certificate svolte dall'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la circostanza dovrà essere documentata in apposita certificazione resa dall'impresa stessa.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che:  
a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

Relativamente alla trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio termine agevolati, deve essere prodotto:

- in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
- in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso fornitori ed altri soggetti.

#### **4. Stipula, erogazione e modalità' di rimborso del finanziamento**

Le operazioni di finanziamento stipulate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di:

- 24 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento, compreso l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami;
- 12 mesi per tutte le altre destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo<sup>8</sup> e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

#### **5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi**

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in € 500.000,00 tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi ovvero in conto canoni<sup>9</sup>.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, detto importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in € 100.000,00 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese consorziate.

Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è

---

<sup>8</sup> Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

<sup>9</sup> Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca potrà chiedere ad Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dal D.Lgs.196/03.

concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del citato limite.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore ad € 10.000,00.

## **6. Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi**

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per il Molise di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto interessi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare:

- 1) in presenza di fondi, la concessione del contributo interessi;
- 2) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva da sciogliere quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo e' corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di inizio dell'ammortamento l'operazione medesima non beneficerà del contributo in conto interessi e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

## **7. Misura del contributo in conto interessi**

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento – indicato e aggiornato periodicamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea - vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

- a) al 100%, per: 1) gli investimenti in innovazione; 2) gli investimenti per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'installazione di impianti di risparmio energetico. In tali casi, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- b) al 90%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a) realizzati da imprese costituite da giovani<sup>10</sup> ovvero da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
- c) al 75%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b).

Il suddetto tasso di riferimento è reso pubblico sul seguente sito internet:  
[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

## **8. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi**

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a)** 12 anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re a), b), c), i) (per la lettera i), limitatamente alla voce di spesa di cui al punto 4 dell'Appendice n. 4) del precedente paragrafo 3;
- b)** 6 anni per i finanziamenti aventi la destinazione di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 3;
- c)** 5 anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

---

<sup>10</sup> Per imprese costituite da giovani s'intendono le imprese il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca.

Le misure di durata di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione<sup>11</sup>, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- 15 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett.ra a);
- 8 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett.ra b);
- 7 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett.ra c).

## **10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi**

Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione per la durata dell'agevolazione stessa applicando il tasso di riferimento di cui al paragrafo 7 ad un piano di ammortamento a rata costante e sviluppato in relazione alla periodicità delle rate di ammortamento pagate dall'impresa.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"<sup>12</sup>.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali<sup>13</sup>.

Il contributo è erogato, a scelta dell'impresa<sup>14</sup>:

- in unica soluzione all'impresa, entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine, il contributo è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione medesima ed è versato alla Banca che dovrà provvedere ad accreditarlo all'impresa entro 30 giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa;

<sup>11</sup> Per imprese di nuova costituzione s'intendono quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane/Registro delle imprese da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca.

<sup>12</sup> Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori ad € 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli € 100.000,00. La regola implica altresì che, qualora l'importo complessivo degli aiuti de minimis, risultante dalla somma del nuovo aiuto richiesto e di quelli già concessi superi nell'arco del suddetto triennio i citati massimali, la nuova richiesta debba essere respinta per intero. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

<sup>13</sup> Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

<sup>14</sup> L'impresa effettua la scelta in sede di compilazione della domanda di agevolazione.

- ripartito in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate, all'impresa per il tramite della Banca che provvede ad accreditarlo nei tempi e con le modalità di cui al precedente alinea.

In ogni caso la Banca ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause a sua conoscenza che determinino la decadenza dal diritto all'agevolazione concessa<sup>15</sup>, quali:

- ♦ la non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento<sup>16</sup>;
- ♦ comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato/finanziamento.

Nel caso di erogazione del contributo ripartito in più quote, ove ricorrano le predette cause di decadenza, la Banca è autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato da Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 11.

Di contro, qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo già erogate ma non ancora accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

Il contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

---

<sup>15</sup> Tali comunicazioni sono necessarie ai fini della revoca del contributo e in particolare:

- a) nel caso di erogazione in unica soluzione, ai fini della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa;
- b) nel caso erogazione ripartita in più quote, ai fini della sospensione dell'erogazione di ulteriori quote di contributo.

<sup>16</sup> Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

## **11. Revoca del contributo in conto interessi.**

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



*Ministero  
delle Attività Produttive*

IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti i Regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai Regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in Allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'articolo 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

## Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
  - a) hanno meno di 250 occupati, e
  - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
  - a) ha meno di 50 occupati, e
  - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
  - a) ha meno di 10 occupati, e
  - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
  - a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
  - b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
  - c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
  - a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
  - b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

### Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

#### Art. 4.

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei Regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai Regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1 gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'Allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare sulle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.
4. La Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, Ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.
5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in Appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.
7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

IL MINISTRO  
*Firmato Marzano*

**SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI**

**(Classificazione ISTAT 1991)**

Industria carboniera - *L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:*

- 10.1 *"Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)*
- 10.2 *"Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)*
- 10.3 *"Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)*
- 23.1 *"Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)*

Trasporti – *Limitatamente agli investimenti per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada, realizzati da imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.*

Pesca e acquacoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 05 *"Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")*

Agricoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 01 *"Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):*
  - 01.41.1 *"Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale"*
  - 01.41.2 *"Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"*
  - 01.41.3 *"Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"*
  - 01.42 *"Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari"*
  - 01.5 *"Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi"*



Regione Molise

Spett.le  
Banca.....

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI  
(CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ai sensi della legge  
949/52, art. 37 )**

Spett.le  
ARTIGIANCASSA S.p.A.  
Sede Regionale del Molise  
Via Pietrunto, 16  
86100 Campobasso

Ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 37 delle legge n. 949/52 a favore delle Imprese Artigiane e delle Microimprese, il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'impresa richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

**AUTOCERTIFICA**

Ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000 quanto segue:

**DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE**

**Denominazione** \_\_\_\_\_

**Forma giuridica** \_\_\_\_\_  
nel caso di Società Cooperativa o Consorzio/Società consortile indicare il numero di soci/imprese consorziate \_\_\_\_\_

**Codice fiscale** \_\_\_\_\_

**Sede legale** Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via e n. civico \_\_\_\_\_

**Iscrizione al Registro delle Imprese** n° \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_  
data della delibera \_\_\_\_\_ e (barrare una delle due caselle)

- Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane n° \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_  
 - Possesso dei requisiti di Microimpresa (n. occupati inferiore a 10 e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)

**Telefono** \_\_\_\_\_ **Fax** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**Attività** \_\_\_\_\_

**Data inizio Attività** \_\_\_\_\_ **Codice Istat** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Unità locali**

1) Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via e n. civico \_\_\_\_\_

2) Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via e n. civico \_\_\_\_\_

**Dati anagrafici del titolare e dei soci<sup>1</sup>**

1) Cognome e nome \_\_\_\_\_ cod.fiscale \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
residenza (via, n. civico, cap, comune) \_\_\_\_\_

2) Cognome e nome \_\_\_\_\_ cod.fiscale \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
residenza (via, n. civico, cap, comune) \_\_\_\_\_

3) Cognome e nome \_\_\_\_\_ cod.fiscale \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
residenza (via, n. civico, cap, comune) \_\_\_\_\_

4) Cognome e nome \_\_\_\_\_ cod.fiscale \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita \_\_\_\_\_  
residenza (via, n. civico, cap, comune) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Per i dati anagrafici di ulteriori soci uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante.

### ATTESTA

- che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti:

OCCUPAZIONE AZIENDALE	TITOLARE (O SOCI)	OPERAI E IMPIEGATI	APPRENDISTI	FAMILIARI	TOTALE
Antecedente l'investimento					
Prevista a seguito dell'investimento					

FATTURATO ANNUO	IMPORTO TOTALE (EURO)	VOLUME ESPORTATO (EURO)
Antecedente l'investimento		
Previsto a seguito dell'investimento		

### CHIEDE

- la concessione del contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, a valere sul finanziamento destinato al seguente investimento/destinazione aziendale (*barrare una o più destinazioni*):

#### Fabbricati aziendali:

Acquisto                      Costruzione                      Ampliamento                      Ammodernamento

- tutela ambiente       sicurezza luoghi di lavoro       impianti di risparmio energetico

Acquisto dell'Area su cui insiste il fabbricato aziendale

Acquisto di aziende o loro rami

Acquisto di macchine, attrezzature e autoveicoli funzionali alle attività certificate      nuovi      usati

Acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e servizi alle imprese

Acquisizione di servizi di formazione e qualificazione del personale

Acquisizione di sistemi di qualità aziendali e servizi di certificazione normativa

Acquisto di servizi di marketing e materiale promozionale

Attività di innovazione per:

- acquisto di attrezzature o macchinari innovativi finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo
- realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione
- realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo
- realizzazione, con l'utilizzo di spin-off di attività di ricerca, di laboratori nuovi      ampliamento di quelli esistenti

Acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti<sup>2</sup>

Trasformazione dei debiti a breve  bancari     commerciali, in finanziamento a medio termine agevolato

- ♦ la cui erogazione sarà effettuata

- in unica soluzione in forma attualizzata;
- ripartita in più quote, sulla base delle rate rimborsate.

*Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità'*

### DICHIARA

- ai fini del rispetto dei massimali di agevolazione previsti per il regime di aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006),  che l'impresa ha beneficiato nell'anno finanziario per scopi fiscali in corso per l'impresa stessa e nei due anni finanziari per scopi fiscali precedenti di altre agevolazioni "de minimis" per Euro ..... (*indicare l'ammontare del contributo erogato da altri Enti*) /  che l'impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni "de minimis" nel predetto periodo;
- ai fini del rispetto del divieto di cumulabilità previsto dal regime di aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006), che per le spese d'investimento relative al finanziamento oggetto della presente domanda,  l'impresa ha beneficiato di altre agevolazioni non "de minimis" disposte dalla.....(*indicare la normativa statale e/o regionale di riferimento*) per Euro ..... (*indicare l'ammontare del contributo concesso*) /  che l'impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni non "de minimis";

<sup>2</sup> Per tale destinazione occorre sempre presentare una separata domanda.

- che l'impresa ha presentato la domanda di finanziamento alla Banca il .....
- che l'impresa è in **possesso dei requisiti** richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi;
- che l'impresa è **costituita da giovani**<sup>3</sup> sì no;
- che l'impresa è **costituita da donne** ai sensi della legge n. 215/92 sì no;
- di **applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti** condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone;
- ♦ di **essere in possesso delle Disposizioni Operative** delle operazioni di credito agevolato per il territorio del Molise che disciplinano la concessione e la revoca del contributo in conto interessi richiesto con la presente domanda;
- ♦ che l'investimento e' localizzato in: (Via e n. civico).....  
(Comune)..... (Prov.).....;

#### SI IMPEGNA

- **a che l'impresa mantenga**, sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata del finanziamento ed a comunicare immediatamente ad Artigiancassa, tramite la Banca finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l'utilizzo dei predetti beni nonché l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi, consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che la Banca e Artigiancassa riterranno opportuni;
- **a che l'impresa restituisca**, in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti **Disposizioni Operative** delle operazioni di credito agevolato per il territorio del Molise.

#### ESPRIME IL CONSENSO

In relazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo 196/2003 e alla correlata informativa resa dalla Banca finanziatrice, **a che i dati personali riguardanti l'impresa stessa vengano comunicati ad Artigiancassa**, che potrà a sua volta trattarli per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, comprese quelle relative all'informazione commerciale e all'offerta diretta di prodotti e servizi e potrà altresì comunicarli ad ogni altro eventuale soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti.

Si allega:

- **copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;**
- **la documentazione della spesa di investimento come indicata nelle vigenti Disposizioni Operative;**
- **dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa e della Banca relativa ai dati del finanziamento e ad eventuali investimenti in innovazione o per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'installazione di impianti di risparmio energetico, comprese le relative spese tecniche di progettazione.**

Data,

Firma del legale rappresentante dell'impresa

<sup>3</sup> Per imprese costituite da giovani si intendono le imprese il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca.

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa richiedente, dichiara che i dati del contratto di finanziamento sono quelli appresso riportati :

Data di stipula del contratto .....	Valuta di erogazione .....
Importo erogato (Euro) .....	Importo rata (Euro) .....
Tipo tasso (Fisso; Variabile) .....	Tasso applicato .....%
Scadenza prima rata .....	N. rate .....
Tipo ammortamento .....	Periodicità' delle rate .....
Durata utilizzo / preammortamento (in giorni) .....	

*(parte da compilare solo per investimenti in innovazione o per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'installazione di impianti di risparmio energetico, comprese le relative spese tecniche di progettazione)*

**DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI CHE NE EVIDENZIA LE FINALITÀ, LE CARATTERISTICHE E L'ENTITÀ DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data,

Firma del legale rappresentante dell'impresa

**Parti riservate alla Banca**

**Dichiarazione di avvenuto utilizzo dell'investimento**

La sottoscritta Banca dichiara che l'investimento oggetto della domanda di agevolazione e' stato realizzato e posto al servizio dell'attività' dell'impresa richiedente e garantisce la veridicità' dei dati soprariportati.

*(Solo se presente il periodo di utilizzo, completare la dichiarazione sottostante - In caso contrario, barrare)*

La sottoscritta Banca attesta, altresì, che il periodo di utilizzo si e' concluso in data..... avendo l'impresa, a tale data, sostenuto la spesa e destinato l'investimento alle finalità' aziendali.

Data,

Timbro e firma della Banca

## ELENCO DEGLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE

- 1) Acquisto di attrezzature o macchinari innovativi finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo. L'innovazione può riguardare la riduzione dei consumi energetici, il contenimento dei tempi di lavorazione, un miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito;**
- 2) Realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione. Per prototipo si intende anche un elemento necessario per la realizzazione finale di un particolare tecnologico commissionato e realizzabile solo attraverso prove su prototipi di officina;**
- 3) Realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo anche sulla base di brevetti propri o di terzi o tecnologie acquistata da enti pubblici di ricerca o università o privati in grado di fornire all'impresa un vantaggio competitivo;**
- 4) Realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università.**